



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI FROSINONE - DISTRETTO SCOLASTICO N. 53  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI ANGELONI"**

**Codice Istituto: FRIS00800X - Codice fiscale 92053090608**

e-mail [fris00800x@istruzione.it](mailto:fris00800x@istruzione.it) - pec [fris00800x@pec.istruzione.it](mailto:fris00800x@pec.istruzione.it) Tel .0775/210805 –  
0775/855027 Viale Roma n.69 - 03100 FROSINONE

Comunicazione n.33

AL Personale Docente  
AL Personale Ata  
Agli Alunni  
Alle Famiglie  
Al DSGA

[Sito Web-Albo on line-Email]

**OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza/ sorveglianza degli studenti - responsabilità e obblighi del personale scolastico-docente e ATA - A. S. 2024/2025.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il D.lgs 297/94;  
VISTO l'Art. 25 D.Lgs.n. 165/01;  
VISTI gli articoli 2043, 2047, 2048 del Codice Civile e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
VISTO l'Art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312;  
Vista la Legge 107/2015;  
VISTI i CCNL 2007, 2019-2021;  
VISTO il Codice Penale;  
VISTO la vigente normativa e il Regolamento d'Istituto;

**RICHIAMA E TRASMETTE**

ai soggetti in indirizzo, disposizioni organizzative in tema di vigilanza degli studenti e di responsabilità in capo all'Istituzione Scolastica e al personale scolastico.

**ART.1 - QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'**

- La vigilanza è un obbligo di servizio che investe tutto il personale scolastico. Riguarda prioritariamente i docenti, ma impegna anche il personale ausiliario e, a diverso titolo ovviamente, il dirigente scolastico;
- L'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili.
- Al dirigente scolastico non spettano compiti di diretta vigilanza sugli alunni, bensì impegni organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività di tutto il personale scolastico. È di sua competenza disporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
- L'obbligo di vigilanza si applica ai collaboratori scolastici relativamente ai luoghi loro specificamente assegnati (entrata e uscita dalla scuola, cortili, corridoi, bagni etc.) e ai momenti eccezionali in cui gli alunni vengono loro affidati dall'insegnante, secondo quanto previsto dal CCNL 2005. CCNL 2029-21 e relativi allegati e dal piano annuale delle attività.

Per i docenti la vigilanza non si limita ai momenti in cui si esplica attività didattica ma, in base all'articolo 44, comma 7 del CCNL comparto "istruzione e ricerca" 2019-2021, **inizia in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e termina nell'assistenza all'uscita degli alunni**

## medesimi.

- La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto";
- L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso dall'Istituto. L'obbligo di vigilanza inoltre si estende all'attività scolastica in genere compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione ed ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o nelle pertinenze, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di doveri di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.
- La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età e/o la maturità dello studente.
- La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. L'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile. Quella dei docenti è una responsabilità sempre riferibile alla possibile "culpa in vigilando", cioè ad un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza. Culpa superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto negativo, dimostrando di aver esercitato la vigilanza con la dovuta diligenza, di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare il danno e che, nonostante l'adempimento di tali doveri, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento salvifico (Cass., Sez III, 18.04.2001, n.5668); Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
  - risulta essere presente al momento dell'evento;
  - dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso;
- La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza; Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente ed è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi ( art 44 c.7 CCNL 2021/21). Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante;
- I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale previste dal CCNL, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri;
- Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti;
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL.
- Le possibili forme di responsabilità che per lo più diventano imputabili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:
  - la **responsabilità civile** (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, (ad esempio sia verso gli alunni che verso le loro famiglie);
  - la **responsabilità disciplinare** per violazione di doveri inerenti allo status di pubblico dipendente;
  - la **responsabilità amministrativa e patrimoniale** per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione pubblica danneggiando strutture, materiale o arredi;
  - la **responsabilità penale** (in caso di violazione di norme penalmente sanzionate);

## Art. 2 -MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

### DOCENTI

- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitare situazioni di pericolo.
- Ai docenti della prima ora è affidato il compito di accogliere gli alunni in classe vigilando su questo ingresso. Questi insegnanti *“sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni...”* (art 44 c.7 CCNL 2019-21)
- Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *“culpa in vigilando”*; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.
- I docenti della prima ora devono:

a) fare l'appello e prendere nota sul registro elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso. L'assenza e/o il ritardo vanno anche annotati sul registro cartaceo della sicurezza che il docente porta con sé in caso di emergenza ed evacuazione.

b) verificare sul registro elettronico le giustificazioni di assenza e ritardo;

-registrare sul registro elettronico l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;

- È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni sino al suo ritorno.
- Il docente non deve consentire che l'allontanamento dall'aula da parte di un alunno avvenga senza autorizzazione e giustificato motivo e si protragga oltre lo stretto necessario;
- Nessun docente dovrà autorizzare l'uscita per il bagno **a più di un alunno per volta e solo dopo la seconda ora di lezione (eccetto casi di assoluta necessità)**;
- Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni disabili dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto;
- È fatto divieto espellere momentaneamente dall'aula gli alunni, perché l'allontanamento dalla classe fa venir meno la responsabilità dei docenti rispetto alla vigilanza;
- È fatto divieto agli alunni di sporgersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria e sotto la loro diretta sorveglianza. Di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone;
- Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi;
  - I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. *“Gli insegnanti sono tenuti ... ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.”* (art 44 c.7 CCNL 2019-21);
- **Ogni docente ha il dovere di intervenire nei riguardi di tutti gli studenti della scuola anche di quelli non propri**, in quanto facente parte del personale scolastico docente della Istituzione scolastica. L'intervento del docente, al fine di non incorrere in *“culpa in vigilando”*, deve avvenire in tutte le occasioni in cui lo stesso rileva la non osservanza delle regole scolastiche e in particolar modo nel caso in cui gli vengano affidati studenti solo ai fini della vigilanza/sorveglianza.

## • COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A. e adottato dal DS, ai collaboratori scolastici compete:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Si sottolinea con rigorosità che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli devono essere sempre rigorosamente vigilati negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita.

## ART. 3. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

### DOCENTI

- Il docente che non ha un successivo impegno di servizio nella scuola, prima di uscire dalla classe deve aspettare il docente che subentra. Qualora l'attesa risulti eccessiva, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la Vicepresidenza del ritardo del collega in atto;
- Il docente che entra in servizio nelle ore intermedie o che non aveva un precedente impegno di servizio, è tenuto a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui farà lezione, per consentire un rapido cambio del docente uscente
- In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.
- **Non è consentito per nessuna ragione, autorizzare gli alunni a lasciare la classe durante il cambio dell'ora in prossimità della fine di questa;**
- Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.
- Nella sede dell'agrario in cui si sperimenta la "DADA" i docenti al cambio dell'ora stanno nelle vicinanze della porta dell'aula da cui è possibile osservare e vigilare, in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti nel corridoio, i movimenti degli studenti.

### COLLABORATORI SCOLASTICI

Per specifica disposizione del D.S.G.A. e su richiesta dei docenti, i collaboratori scolastici concorrono a vigilare gli alunni durante:

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Collaboratori del Dirigente;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.
- avvisare il Dirigente Scolastico in caso di ripetuti e abituali ritardi del docente.

## ART. 4. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LA PAUSA DIDATTICA DI SOCIALIZZAZIONE E RIPOSO FISILOGICO

### DOCENTI

La pausa didattica di socializzazione e riposo fisiologico, deliberata dagli OO.CC. competenti, **fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe o con gli alunni.**

Durante tale periodo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

- Far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- Regolare un accesso ordinato ai servizi **(uno studente per volta)**;
- I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della pausa per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule;
- Durante la pausa i docenti vigileranno sugli alunni ai sensi dell'art. 2048 del cc. I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente l'alunno diversamente abile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.
- Durante la pausa i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza/sanificazione dei servizi igienici.
- Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che bisogna evitare qualsiasi tipo di assembramento e situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

### COLLABORATORI SCOLASTICI

Per specifica disposizione del D.S.G.A. e su richiesta dei docenti, i collaboratori scolastici concorrono a vigilare gli alunni durante:

Durante la pausa didattica di socializzazione e riposo fisiologico i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

## ART. 5 -VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI/AZIENDA AGRARIA

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula alla palestra esterna, ai laboratori, alla azienda agraria, **il docente o idocenti, in caso di codocenza,** accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. E' Vietato fare andare gli studenti da soli in quanto potrebbe essere causa di esuberanza degli studenti con rischio di danni a se stessi, alle persone e agli oggetti.

**Pertanto i trasferimenti devono avvenire sempre in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.**

### DOCENTI

I docenti sono tenuti:

- Ad accompagnare sempre gli alunni che si recano nei laboratori, nella azienda agraria o in altri ambienti per le attività didattiche. Gli stessi docenti al termine dell'attività devono riaccompagnare gli studenti nella propria classe affidandoli al docente dell'ora successiva;
- A mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;
- Ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orariodelle lezioni;
- Prima del trasferimento, a far lasciare in aula, agli studenti il materiale scolastico chiuso negli zaini e ad **avvisare il collaboratore scolastico in servizio al piano della temporanea assenza della classe per l'opportuna sorveglianza e chiusura della porta dell'aula a chiave;**

- Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante;
- I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio e della azienda agraria devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nella palestra, affinché siano rispettate le norme di sicurezza;
- **Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni o sparizione di dispositivi/oggetti devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili.**

#### COLLABORATORI SCOLASTICI

Per specifica disposizione del D.S.G.A. e su richiesta dei docenti, i collaboratori scolastici concorrono a vigilare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule ai laboratori;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

**E' compito del Collaboratore scolastico del piano chiudere a chiave la porta dell'aula durante le ore dilaboratorio, di palestra o di attività in azienda.**

#### ART 6- DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE E D'ISTITUTO DEGLI STUDENTI

- a) In caso di assemblee svolte all'interno dei locali della scuola, è operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee (di istituto / di classe) vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti;
- b) Qualora le ore di servizio del docente coincidano con lo svolgimento dell'assemblea (di classe o di Istituto) egli è tenuto all'obbligo di vigilanza nel corso della assemblea. Il controllo da parte dei docenti non impedisce il legittimo esercizio del diritto assemblea che non è impedito dalla semplice presenza del personale docente che si deve limitare a una vigilanza discreta, tesa a garantire il regolare e disciplinato svolgimento dell'assemblea e ad intervenire nei casi previsti dalla normativa.
- c) Nel caso di fatti che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea o che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i docenti sono tenuti a intervenire tempestivamente avvisando il Dirigente Scolastico o i collaboratori del Dirigente Scolastico per la immediata sospensione dell'assemblea stessa

#### ART. 7 –VIGILANZA DURANTE L'USCITA

##### DOCENTI

Gli insegnanti al termine delle lezioni, secondo l'orario deliberato, sono tenuti:

- Ad assistere all'uscita ordinata degli alunni medesimi, dalla propria aula o luogo della lezione fino all'uscita della scuola, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. *“Gli insegnanti sono tenuti ... ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.”* (art 44 c.7 CCNL 2019-21);
- **E' fatto assoluto divieto fare attendere la classe il suono della campanella nei corridoi;**
- Consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se autorizzati e ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- Accertarsi per gli alunni maggiorenni, in caso di uscita anticipata, che abbiano la delega dei genitori consegnata in segreteria.

##### COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici devono vigilare ogni porta di uscita dell'edificio scolastico esercitando la dovuta vigilanza sul passaggio degli alunni. Ogni collaboratore scolastico in servizio vigilerà sul transito degli alunni nel proprio piano di servizio.

## ART. 8-ULTERIORI ISTRUZIONI

**DIVIETO DI FUMO:** Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

**DIVIETO DI USO DI CELLULARI:** Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti, i docenti e il personale ATA, in base alle norme vigenti e alla luce delle Circolari Ministeriali n. 107190 del 19/12/2022 e n. 3952 del 19 settembre 2023 viene confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007. Viene richiamato il divieto generale di utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, limitandone l'impiego "quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative". Risulta imprescindibile, pertanto, includere tra le summenzionate "finalità inclusive" che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.

Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare, durante le lezioni, soltanto i docenti collaboratori e i responsabili di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.

Si coglie l'occasione per ricordare che nei locali scolastici, in base alle norme vigenti lasciare incustoditi oggetti di valore, introdurre senza autorizzazione oggetti potenzialmente pericolosi e/o non attinenti alle attività didattiche, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell'ambito di attività ufficialmente organizzate e autorizzate dalla scuola. Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità.

Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

## Art. 9 -DISPOSIZIONI FINALI

- ✓ La presente direttiva ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative per l'anno in corso.
- ✓ Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto, si intendono regolarmente notificati.
- ✓ Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola.
- ✓ La presente direttiva se necessario, potrà subire modifiche e/o integrazioni durante l'anno. In tal caso, ne verrà data tempestiva comunicazione.
- ✓ La presente direttiva viene pubblicata sul sito web dell'Istituto all'indirizzo <https://www.iisangeloni.edu.it>
- ✓ I docenti provvederanno, comunque, a darne comunicazione agli studenti ed ai genitori degli alunni.
- ✓ Per quanto non specificato si rimanda alla vigente normativa.

Certa di poter contare sulla collaborazione di ciascuno per il miglior funzionamento organizzativo del nostro Istituto, nella convinzione che questa sia la doverosa premessa per un efficace perseguimento degli scopi educativi e didattici, si chiede a tutte le figure in indirizzo, a vario titolo interessate, di rispettare con il massimo scrupolo ed impegno quanto disposto con la presente Direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Cristina Boè

Documento Firmato digitalmente